

## **CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO**

**Ad ogni intervento** di controllo e manutenzione periodica, sugli impianti termici di riscaldamento invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW, oltre ai particolari casi indicati all'art.8 del D.P.R. 74/2013, **va sempre effettuato anche il controllo di efficienza energetica** e compilato il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica "RCEE", che va sempre rilasciato al Responsabile di impianto. Inoltre il RCEE, entro 30 gg. dalla sua emissione, deve essere trasmesso dal manutentore o dall'installatore al catasto regionale degli impianti termici CIRCE, con le scadenze massime individuate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013, in funzione del tipo d'impianto, della potenza utile nominale e del combustibile: è altresì consentito registrare sempre in CIRCE il RCEE emesso, che viene così conservato nel catasto Regionale in allegato al Libretto di impianto.